



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 577
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 febbraio 2012

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (notturna)* Pag. 310^a - Industria, commercio, turismo:*Plenaria (notturna)* » 5

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo: ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 febbraio 2012

Plenaria**653^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio esame del testo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stato trasmesso l'emendamento 35.500 del Governo, che la Commissione dovrà valutare in relazione al parere, ancora da esprimere, sul testo dell'articolo 35.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene sulla proposta di parere riguardante il testo dell'articolo 35, esprimendo l'auspicio che l'osservazione concernente la normativa transitoria sulle convenzioni tra le autonomie territoriali e gli istituti di credito venga trasformata in una condizione.

Altresì, ritiene preferibile che il criterio di priorità da individuarsi per il soddisfacimento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali sia parametrato in modo tale da privilegiare il pagamento dei debiti

di quegli enti locali che hanno riversato alla tesoreria centrale una quota maggiore di risorse.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene opportuno che, sulla base del parere che la Commissione approverà sull'articolo 35, il Governo apporti, anche attraverso successivi interventi normativi, correzioni puntuali al medesimo articolo 35, nel senso indicato dal parere.

Ribadisce poi che, per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 35, sarebbe stato preferibile un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone di condizionare il parere al presupposto che gli interessi attivi erogati dalla tesoreria centrale in favore delle autonomie territoriali siano equivalenti a quelli sinora erogati dalle varie tesorerie locali.

La Commissione conferisce, pertanto, il mandato al relatore Tancredi a correggere la proposta di parere sul testo dell'articolo 35, recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si passa, poi, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 35 e 36, compresa la proposta governativa 35.500.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 35 e 36 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 35.19, 35.21, 35.22, 35.23, 35.24, 35.25, 35.28, 35.44, 35.45, 35.46, 35.47, 35.50, 35.51, 35.52, 35.53, 35.0.4 (limitatamente al comma 2), 35.0.6, 35.0.8 e 36.39. Il parere è non ostativo sull'emendamento 35.500. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 35 e 36, fatta eccezione per la proposta 35.0.8 (testo 2), il cui esame è sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei recanti emendamenti viene quindi rinviato.

POSTICIPO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, 23 febbraio 2012, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 febbraio 2012

Plenaria

275^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente CURSI comunica che è stato presentato dai Relatori un testo 2 dell'emendamento 27.100, cui sono da intendersi riferiti i subemendamenti precedentemente presentati. Comunica inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 35.500, che è stato inviato alla 5^a Commissione per l'espressione del parere e che è pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il relatore BUBBICO (*PD*) illustra la portata delle modifiche introdotte con l'emendamento 27.100 (testo 2), utili a chiarire ulteriormente le carat-

teristiche del conto di pagamento che potrà essere utilizzato per l'accredito delle pensioni.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento che non garantisce sufficientemente la gratuità delle operazioni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene necessario un chiarimento in ordine alla natura dei servizi aggiuntivi che possono dar luogo a dei costi.

Si apre sul punto una discussione cui partecipano i senatori SCARABOSIO (*PdL*), BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), SANGALLI (*PD*) e Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il quale presenta una riformulazione dell'emendamento 27.100/5, che è pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) interviene a sostegno dell'emendamento 27.100/3, che estende ai percettori di borse di studio universitarie le agevolazioni bancarie previste dall'emendamento dei Relatori.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) annuncia che voterà a favore dell'emendamento 27.100/5 (testo 2), considerando una sorta di norma manifesto l'emendamento a firma dei Relatori.

I senatori MESSINA (*PdL*) e PISCITELLI (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*) aggiungono la propria firma all'emendamento 27.100/5 (testo 2).

Il senatore PISCITELLI (*CN (GS-SI-PID-IB-FI)*) interviene brevemente a sostegno dell'emendamento 27.100/10.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 27.1 soppressivo dell'articolo, nonché sui subemendamenti da 27.100/1 a 27.100/10, ad eccezione del 27.100/6 su cui il parere è favorevole, considerando che i restanti emendamenti verrebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento presentato dai Relatori.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere concorde con quello del Relatore.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti l'emendamento 27.1, interamente soppressivo dell'articolo, e i subemendamenti da 27.100/1 a 27.100/10, ad eccezione del subemendamento 27.100/6 che è approvato.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) richiama l'attenzione sulla formulazione dell'emendamento 27.100 (testo 2), che pone comun-

que un limite temporale alla gratuità delle operazioni di rifornimento di carburante effettuate con carta di credito.

La relatrice VICARI (*PdL*) osserva che l'avviso dei Relatori è stato piuttosto quello di agevolare la permanenza della gratuità.

Il sottosegretario DE VINCENTI ricorda che la norma si è resa necessaria per il venir meno dell'accordo tra le società di gestione delle carte di credito e i gestori della rete di distribuzione dei carburanti.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 27.100 (testo 2), nel testo emendato risultando pertanto preclusi o improponibili i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.

Gli emendamenti aggiuntivi di un articolo vengono accantonati.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

Art. 27.

27.100/6

GERMONTANI

All'emendamento 27.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.»;

nel comma 2:

«a) le parole: "entro novanta giorni" sostituire dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma precedente, con l'introduzione di clausole conformi";

b) in fine, aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

27.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 27. - (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base) – 1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano

entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10-bis: «Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».
